



COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 fax 0783/409315
e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it

All. alla Determinazione del Servizio Amministrativo – Contabile n. 204/132 del 07/09/2026

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul Fondo Nazionale L. 431/98 art. 11 – Anno 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE

RICHIAMATA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, avente ad oggetto “*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazione per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n° 431 articolo 11*”.

VISTA la determinazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica n. 2222 prot. 35034 del 21/07/2026, con cui è stato approvato il nuovo bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04/09/2026, avente ad oggetto “*Legge 9.12.1998 n° 431, art. 11 “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Determinazione criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2026”*”.

VISTA la Determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 204/132 del 07/09/2026 di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 comma 3, è indetto bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2026.

Art. 1

Destinatari

Sono destinatari dei contributi i **cittadini residenti nel Comune di Ollastra, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica**, site nel territorio comunale e occupate a titolo di abitazione principale ed esclusiva e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi dal contributo:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione; nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 2

Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74;

- **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 17.131,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €. 2.320,00.

Art. 3

Calcolo contributi concedibili

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente al netto di eventuali oneri e accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14 % dell'ISEE, mentre per la fascia B è pari al 24 % dell'ISEE.

La determinazione del contributo (C) si calcola sottraendo al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$).

I cittadini che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Si precisa che qualora l'importo trasferito dalla regione dovesse essere insufficiente per coprire l'intero fabbisogno di questo Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi tra tutti i richiedenti.

Art. 4

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 5

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ollastra e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta potrà essere trasmessa all'indirizzo email protocollo@pec.comunediolllastra.it, oppure, in formato cartaceo, imbucandola nella cassetta delle lettere che si trova accanto all'ingresso del Comune.

Il termine di presentazione delle richieste è **lunedì 5 ottobre 2026**.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:30. Le eventuali richieste di informazioni possono essere presentate anche via mail all'indirizzo sociale@comune.ollastra.or.it.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- Copia del contratto di locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di Oristano;
- Copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione;

- Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- Copia dell'attestazione ISEE ordinario o corrente anno 2026 in corso di validità, riferita al nucleo familiare;
- Copia della documentazione (ricevute) comprovanti il pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2026 nella quale dovrà essere specificato la mensilità oggetto del pagamento, i dati dell'immobile locato (Via/Piazza/numero civico), il nominativo del beneficiario del pagamento (locatore o proprietario dell'immobile), la firma leggibile del proprietario. In alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone di affitto, è possibile presentare un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile (contenente tutti i dati di cui sopra), la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. Alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal locatore, dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia del documento di identità del locatore in corso di validità;
- Fotocopia del codice IBAN del conto corrente o delle carte ricaricabili, necessari per l'accredito del contributo;
- Per gli immigrati extracomunitari: Copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Copia del documento d'identità in corso di validità.

Si precisa che il conto corrente o la carta ricaricabile DEVE essere intestato o cointestato a colui che ha presentato domanda di partecipazione (non sono ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali).

Le fotocopie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da €. 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti. Nel caso in cui si effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario le attestazioni del pagamento sono esenti dall'applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti.

Le ricevute dei mesi di novembre e dicembre dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 15 Gennaio 2027.

Art. 7

Graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità. A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, redatta sulla base dell'ISEE 2026 posseduto dal nucleo, con l'elencazione dei soggetti ammessi e non ammessi. Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Qualora entro tale termine non perverranno ricorsi la graduatoria diventerà definitiva.

Art. 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e del vigente Regolamento Comunale spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dalla graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 9
Pubblicità

Il presente Bando e il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune di Ollastra.

Art. 10
Trattamento dati personali

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679).

Art. 11
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 ed alla determinazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica n. 2222 prot. 35034 del 21/07/2026.

Ollastra, 07/09/2026

F.to Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Alice Ghiani)